

492.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 4 – Negoziati di Rambouillet per il Kosovo) .....	12
Missioni vevoli nella seduta del 24 febbraio 1999 .....	2	(Sezione 5 – Asilo politico al leader del PKK Ocalan e commercio delle armi con la Turchia) .....	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	(Sezione 6 – Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom-I) .....	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	3	(Sezione 7 – Schema di decreto legislativo sulla regolarizzazione di extracomunitari) .	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 8 – Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom-II) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	4		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	15
<b>Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755</b> .....	5	(Sezione 1 – Rappresentatività sindacale della Dirstat-Confedir) .....	15
(Sezione 1 – Articolo 4) .....	5	(Sezione 2 – Rappresentatività sindacale nell'ambito del pubblico impiego) .....	16
(Sezione 2 – Articolo 5 ed emendamenti) ....	5	(Sezione 3 – Svolgimento di un concorso presso il comune di Apice – Benevento) .	22
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	11	(Sezione 4 – Rappresentatività sindacale nelle singole istituzioni scolastiche) .....	23
(Sezione 1 – Interventi in campo siderurgico) .....	11	(Sezione 5 – Esercizio delle deleghe attribuite al ministro per le pari opportunità) .....	24
(Sezione 2 – Aggressioni a militanti della Lega nord in varie città italiane) .....	11		
(Sezione 3 – Attentato al sindaco di Oria – Brindisi) .....	12		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 febbraio 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Di Bisceglie, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Nicolini, Pennacchi, Pezzoni, Ranieri, Risari, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUFFO: « Disposizioni in materia di trattamento delle detenute con figli minori » (5722);

DONATO BRUNO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fasano » (5723);

BIELLI: « Norme per l'istituzione del Servizio ecologico volontario » (5724);

FINI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria » (5725);

SIMEONE ed altri: « Istituzione presso i comuni dell'ufficio legislativo comunale » (5726);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di canone di concessione dovuto dalla RAI » (5727);

TRANTINO e NAPOLI: « Abrogazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente l'introduzione del "numero chiuso" in alcune facoltà universitarie » (5728).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 23 febbraio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali » (5721).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CUCCU: « Equiparazione del trattamento economico dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale a quello dei magistrati ordinari » (5547) *Parere delle Commissioni V, XI e XII;*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 3160. — SBARBATI; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE

VEDOVE ed altri; MOLINARI ed altri; DI-SEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale » (approvato dalla Camera, in un testo unificato, e modificato dal Senato) (675-2507-2891-3014-3081-1873-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 1924. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996 » (approvato dal Senato) (5652) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

*VI Commissione (Finanze):*

PAISSAN ed altri: « Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di handicap » (5494) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) III, V e XII;*

*VII Commissione (Cultura):*

MALGIERI: « Istituzione del Museo paleontologico della Valle Telesina » (5648) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

BIANCHI CLERICI e GIANCARLO GIORGETTI: « Norme a favore delle popolazioni danneggiate dall'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000 » (5378) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e IX;*

DE BIASIO CALIMANI ed altri: « Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di

itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale » (5534) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*IX Commissione (Trasporti):*

MISURACA ed altri: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale e di tutela dei superstiti delle vittime di incidenti stradali » (5620) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, VIII, X, XI e XIII;*

*X Commissione (Attività produttive):*

RIZZA ed altri: « Istituzione dell'Authority garante della conformità sociale nella fabbricazione, produzione e commercializzazione di beni e servizi » (5436) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI, XII e XIII;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MALAGNINO ed altri: « Disposizioni in favore degli hanseniani e delle loro famiglie » (5672) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

SEDIOLI ed altri: « Disposizioni in materia di calamità naturali in agricoltura » (5649) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la relazione sul costo del lavoro pubblico negli anni 1996-1997 (doc. XC, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 16 febbraio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione DE BIASO ed altri n. 5-05290 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 novembre 1998, concernente la procedura di amministrazione straordinaria della società Fidia SpA di Abano Terme (Padova).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 22 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 30 giugno 1998 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giu-

bileo 2000 — presidente della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270 — con lettera in data 19 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della citata legge, la relazione, riferita al 31 dicembre 1998, sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 febbraio 1999, alla pagina 4, seconda colonna, trentacinquesima riga, la dicitura (doc. LXXVI, n. 6) deve intendersi sostituita con la seguente (doc. LXXIV, n. 6).

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 23 febbraio 1999, pagina 18, seconda colonna, ultima riga sostituire la parola: *sostituire*, con *dopo* e a pagina 19, prima colonna, prima riga, sostituire la parola: *con*, con la parola: *aggiungere*; sostituire infine le righe dalla quinta alla ottava con le seguenti: *Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché, fino alla fine del comma, con le seguenti: anche mediante centri di servizio.*

**PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORDONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI, SAIA ED ALTRI, MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)**

**(A.C. 414 – sezione 1)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II  
ACCESSO ALLE TECNICHE**

**ART. 4.**

*(Accesso alle tecniche).*

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

**(A.C. 414 – sezione 2)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggio-

renni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore a 52 anni.

## EMENDAMENTI

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 1.** Buffo.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 9.** Cordoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti, maggiorenni e in età fertile, di sesso diverso, coniugate ovvero conviventi in modo stabile comprovato dalla stessa residenza da almeno 3 anni.

**Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i soggetti *con le seguenti:* della donna o della coppia.

**5. 39.** Maura Cossutta, Saia.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile.

**5. 41.** Valpiana, Saia, Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

1. Gli interventi di inseminazione artificiale da donatori e di fecondazione *in vitro* o trasferimento di gameti o embrioni possono essere effettuati solo su donne che abbiano compiuto maggiore età.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i soggetti *con le seguenti:* della donna o della coppia.

**5. 40.** Maura Cossutta, Buffo, Saia.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di coniugi entrambi viventi.

2. L'età della donna non può superare i 55 anni.

**5. 3.** Conti, Selva, Gramazio, Carlesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, l'accesso alle tecniche

di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di coniugi entrambi viventi, di età non superiore a 52 anni.

\* **5. 4.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Massidda, Divella, Filocamo, Porcu.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di coniugi entrambi viventi, di età non superiore a 52 anni.

\* **5. 7.** Volontè, Manzione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie coniugate da almeno 3 anni, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore agli anni 40.

**5. 11.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Folini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie eterosessuali, maggiorenni, viventi, coniugate e di età non superiore ai 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo.

**5. 10.** Carlesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

1. È ammessa esclusivamente la fecondazione omologa, ottenuta utilizzando cellule germinali provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta.

**5. 5.** Mastella, Buttiglione, Volontè, Manzione, Sanza.

*Al comma 1, sostituire le parole:* coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugato o stabilmente legate da convivenza *con le seguenti:* coniugi entrambi viventi.

**5. 12.** Giacalone, Servodio, Scantamburlo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza *con le seguenti:* coppie coniugate, entrambi viventi.

**5. 13.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza *con le seguenti:* coppie di sesso diverso, entrambi viventi, fra loro coniugate.

**5. 14.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* coniugate o stabilmente legate da convivenza *con le seguenti:* entrambi viventi, coniugate o stabilmente legate da convivenza nella stessa abitazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

**5. 15.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sostituire le parole: coniugate o stabilmente legate da convivenza con le seguenti: entrambi viventi, coniugate o stabilmente legate da convivenza nella stessa abitazione per un periodo non inferiore a quattro anni.*

**5. 16.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: coniugate o stabilmente legate da convivenza aggiungere le parole: entrambi viventi, coniugate o stabilmente legate da convivenza nella stessa abitazione per un periodo non inferiore a tre anni.*

**5. 17.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: coniugate o stabilmente legate da convivenza aggiungere le parole: entrambi viventi, coniugate o stabilmente legate da convivenza nella stessa abitazione per un periodo non inferiore a due anni.*

**5. 18.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, dopo le parole: coniugate aggiungere le seguenti: viventi al momento della fecondazione dell'ovulo*

**5. 42.** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 19.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Folini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 20.** Garra.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 21.** Cananzi, Corsini, Gambale.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 6.** Buttiglione, Mastella, Volontè, Manzione, Sanza.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 8.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 22.** Conti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 35.** Boccia, Izzo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 36.** Brugger, Caveri, Widmann

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 43.** Pivetti, Bastianoni

*Al comma 1, sopprimere le parole: o stabilmente legate da convivenza.*

**\*5. 50.** Giancarlo Giorgetti

*Al comma 1, sostituire le parole: o stabilmente legate da convivenza con le seguenti: conviventi.*

**5. 23.** Taradash.

*Al comma 1, sostituire le parole: o stabilmente legate da convivenza con le seguenti: o che dichiarano di essere stabilmente legate da convivenza.*

**5. 60.** Mussolini.

*Dopo la parola: convivenza aggiungere le seguenti: more uxorio da almeno cinque anni.*

**\*5. 24.** Manzione.

*Dopo la parola: convivenza aggiungere le seguenti: sotto lo stesso tetto da almeno cinque anni.*

**\*5. 45.** Palumbo, Stagno d'Alcontres

*Dopo la parola: convivenza aggiungere le seguenti: documentata da una comune residenza ininterrotta nel quadriennio*

**5. 37.** Detomas, Zeller

*Al comma 1, dopo le parole: da convivenza aggiungere le seguenti: comprovata di almeno 3 anni.*

**5. 25.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo la parola: convivenza aggiungere le seguenti: sotto lo stesso tetto da almeno tre anni.*

**5. 44.** Palumbo, Stagno d'Alcontres

*Al comma 1, dopo le parole: da convivenza aggiungere le seguenti: comprovata di almeno 2 anni.*

**5. 26.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, dopo le parole: stabilmente legate da convivenza aggiungere le seguenti: certificata dall'ufficio anagrafe del comune*

di residenza, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 27.** Palumbo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 52 anni.*

**\* 5. 29.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 52 anni.*

**\* 5. 30.** Taradash.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 52 anni.*

**\* 5. 46.** Saia, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: e comunque non superiore a 52 anni con le seguenti: e comunque non superiore a 55 anni per le donne.*

**5. 28.** Conti.

*Al comma 1, sostituire le parole: e comunque non superiore a 52 anni con le seguenti: e quando l'età della donna non sia superiore a 52 anni.*

**5. 47.** Mancina, Francesca Izzo, Signorino, Biricotti, Grignaffini, Soda.

*Al comma 1, sostituire le parole: 52 anni con le seguenti: 40 anni, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184*

**5. 48.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, dopo la parola: convivenza aggiungere le seguenti: vedove o single.*

**5. 31.** Sbarbati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La differenza di età tra genitori adottivi e adottato non può essere superiore a 52 anni.

**5. 32.** Procacci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche le donne in età potenzialmente fertile.

**5. 33.** Taradash.

*Sostituire la rubrica: Requisiti soggettivi con la seguente: Requisiti oggettivi.*

**5. 34.** Sbarbati.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 — Interventi in campo siderurgico)**

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo e le iniziative gestionali e produttive del gruppo Ilva-Riva hanno un notevole rilievo nell'ambito della politica siderurgica italiana e, in particolare per quanto riguarda il complesso siderurgico Oscar Sinigallia in Genova Cornigliano, tra il gruppo Riva e lo Stato è in atto un accordo di programma per la dismissione delle lavorazioni del ciclo siderurgico a caldo, con conseguente soppressione di 350 posti di lavoro e con relativi prepensionamenti; vi è un provvedimento di cassa integrazione per 1100 lavoratori per tre anni e sono previste compensazioni in termini di rinnovo di concessioni di aree demaniali fino al 2050, di sedimi industriali e portuali in Genova, Taranto e Marghera, nonché il rinnovo delle autonomie funzionali per le banchine portuali di competenza —:

quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione alla politica siderurgica italiana in generale ed in particolare del gruppo in questione. (3-03478)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 2 — Aggressioni a militanti della Lega nord in varie città italiane)**

GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sabato 20 febbraio 1999, in molte località del nord, il movimento della Lega

Nord ha organizzato dei punti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione del *referendum* abrogativo di alcune parti della legge del 6 marzo 1998, n. 40, recante « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

a Firenze, nella centralissima piazza della Repubblica, verso le ore 18,30 sono accaduti gravi e spiacevoli incidenti che hanno visto alcune decine di giovani a viso coperto, molti dei quali armati di bastoni e spranghe (circa ottanta per la questura fiorentina), attaccare in modo deciso e violento otto militanti della Lega Nord che, nel *gazebo* approntato per la suddetta raccolta delle firme ed autorizzato dall'amministrazione comunale, stavano contattando i cittadini dalle ore 11.00;

l'aggressione ha coinvolto anche quei cittadini, turisti e non, che, pur non essendo iscritti al movimento leghista, erano nelle vicinanze sia per aderire all'iniziativa, sia solo per passeggiare nella piazza stessa;

ai sette poliziotti che inizialmente hanno cercato di fermare l'attacco di queste persone (che certamente avevano preso parte ad un corteo *pro-Ocalan* ed *anti-Pinochet* scioltosi alle 18.15 in un'altra zona del centro storico) solo dopo l'avvenuto « contatto » si sono aggiunti una trentina di agenti;

oltre all'evidente paura e sgomento di tutti i presenti, due cittadini sono stati feriti e svariati danni sono stati subiti sia da alcune attività commerciali limitrofe che dallo stesso *gazebo*, che è stato completamente distrutto;

alla data attuale non risulta che vi sia stato alcun fermo e si è comunque in

presenza di una denuncia già depositata presso il nucleo operativo di Firenze dei Carabinieri;

altri simili incidenti si sono verificati contemporaneamente in altre città (Roma) ed in altri luoghi ove la Lega Nord stava raccogliendo le firme (Bologna);

potrebbe esserci stata premeditazione nel fatto che quei gruppuscoli di giovani violenti, partendo da alcuni centri sociali e con la nota compiacenza di alcuni soggetti istituzionali legati alla sinistra, abbiano compiuto una serie di violente aggressioni ai militanti della Lega sfruttando inoltre manifestazioni che avrebbero dovuto andare agli onori della cronaca per ben altre motivazioni —:

se siano state riscontrate nei fatti descritti premeditazioni nonché responsabilità, sia amministrative nel concedere l'accesso nei centri storici di città artistiche a cortei di manifestanti che al loro interno, da sempre, hanno una minoranza di aggressivi provocatori, sia da parte dei tutori dell'ordine pubblico, che non sono riusciti né a fermare alcun delinquente né a prevenire azioni per garantire l'incolumità di tutti coloro che a quell'ora di un sabato pomeriggio avrebbero effettuato una passeggiata per il centro storico fiorentino. (3-03479)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 3 — Attentato al sindaco di Oria-Brindisi)**

FAGGIANO, STANISCI, GUERRA, ROTUNDO e MALAGNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

una bomba, esplosa la sera del 17 febbraio 1999 in località Campomarino (Taranto), ha distrutto la villetta estiva del sindaco di Oria, dottor Sergio Ardito;

il grave attentato dinamitaro (la deflagrazione pare sia stata avvertita in

un raggio di almeno 2 chilometri) è stato rivolto contro un sindaco che con la sua amministrazione è da tempo impegnato in una ferma azione di contrasto della criminalità e di forte recupero di legalità in un territorio che registra una forte recrudescenza di azioni criminali;

lo stesso sindaco Ardito, non aveva mancato nei giorni precedenti l'attentato, di segnalare al prefetto le sue preoccupazioni rispetto ai fenomeni in atto —:

quali valutazioni esprima il Governo e quale azione complessiva intenda promuovere per far prevalere l'iniziativa delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura e dei tanti cittadini onesti sui poteri affaristici e criminali. (3-03480)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 4 — Negoziati di Rambouillet per il Kosovo)**

PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la pace nel Kosovo è questione di vitale importanza per l'Europa e per il nostro Paese, impegnato in prima fila per far cessare un conflitto sanguinoso e drammatico, che rischia tra l'altro di determinare un esodo verso l'Italia di civili in fuga dalla guerra —:

quale posizione abbiano sostenuto l'Italia e i Paesi europei alla conferenza di pace tra i rappresentanti del governo serbo e gli indipendentisti kosovari di etnia albanese, e, in particolare, se vi sia stata una posizione unitaria dell'Europa e quale sia il giudizio del Governo sui negoziati di Rambouillet. (3-03481)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 5 — Asilo politico al leader del PKK Ocalan e commercio delle armi con la Turchia)**

MANTOVANI, DE CESARIS, GIOR-DANO e NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno portato il Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare pubblicamente, mentre Ocalan si trovava in Italia, che la questione dell'asilo non era di competenza del Governo e, in un secondo momento, ad affermare che la concessione dell'asilo non era possibile e se non ritenga che sia giunto il momento di dichiarare l'esistenza di un conflitto armato nel Kurdistan turco e di cessare, conseguentemente, il commercio delle armi con la Turchia. (3-03482)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 6 — Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom-I)**

ANGELONI, MANZIONE, VOLONTÈ, ACIERNO, DI NARDO, GRILLO, SCIREA e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Opa totalitaria della Olivetti sulla Telecom Spa, improntata a scarsa trasparenza, seppure ritenuta incompleta dalla Consob, ha dimostrato l'inadeguatezza rispetto alla dimensione della prima società telefonica italiana del nucleo stabile che non è servito a dare stabilità alla gestione dell'azienda;

la scalata, che presentava evidenti caratteristiche di debolezza del piano industriale presentato dalla Olivetti, insieme alle negative prospettive per l'occupazione del comparto nonché il ricorso eccessivo all'indebitamento per far fronte ad impegni finanziari rilevanti e tali da generare

minori futuri utili e maggiore spesa per interessi, devono suscitare un'attenta considerazione;

alla luce della situazione determinatasi, sarebbe più opportuno, anziché procedere nella dismissione della residuale quota della Telecom in possesso del Governo, allargare le alleanze internazionali finalizzate a rafforzare la struttura della Telecom Spa attraverso un piano industriale tale da evitare che dietro il paravento del mercato e delle privatizzazioni possa riproporsi la storia di finanziari d'assalto che « fanno cassa » e abbandonano rapidamente le società scalate —:

se risulti che in questa operazione vi sia stata speculazione sul titolo Telecom e chi ne abbia beneficiato, considerati anche gli strani ed incomprensibili ritardi della Consob ad intervenire. (3-03483)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 7 — Schema di decreto legislativo sulla regolarizzazione di extracomunitari)**

ARMAROLI, SELVA, LANDI e MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 1998, che ha previsto la sanatoria per 32 mila extracomunitari clandestini, è doppiamente illegittimo; primo, perché non può essere contemplata una sanatoria in un decreto sui flussi di ingresso; secondo, perché nel preambolo allo stesso decreto si afferma, contro verità, che è stato acquisito anche il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati;

lo schema di decreto correttivo del testo unico sull'immigrazione approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 1999, volto a regolarizzare circa 250 mila extracomunitari clandestini, è palesemente lesivo dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto in tema di sanatoria

la relativa legge delega n. 40 del 6 marzo 1998 tace assolutamente, e perciò mancano sia l'oggetto definitivo sia i principi e criteri direttivi —:

se non ritenga doveroso ritirare immediatamente lo schema di decreto legislativo in parola, prima che sia « demolito » dalle Commissioni parlamentari competenti. (3-03484)

(23 febbraio 1999)

**(Sezione 8 — Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom-II)**

NESI e GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quale sia la valutazione politica ed economica del Governo sul fatto che la

società Olivetti dichiarò di non essere in grado di firmare fidejussioni bancarie per circa 100 miliardi di lire allo scopo di salvare una sua consociata, la « Olivetti Personal Computers », unica azienda italiana che costruisce ed esporta *personal computers*, mettendo così in pericolo il lavoro di circa duemila persone, e a distanza di pochi giorni dichiarò di avere a disposizione 110 mila miliardi di lire — di natura incerta — per tentare la scalata ad una delle più grandi società telefoniche europee, la Telecom, e che cosa pensi di fare contro questo scandaloso comportamento. (3-03485)

(23 febbraio 1999)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Rappresentatività sindacale della Dirstat-Confedir)****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396 (recante « Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997 n. 59 ») determina il criterio minimo per la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, ai fini della contrattazione collettiva nazionale e decentrata nonché integrativa;

la Dirstat-Confedir, pur rappresentando — con i suoi 2.400 iscritti appartenenti all'ex-carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato — oltre il 50 per cento del personale sindacalizzato di tale ambito professionale, non si vede riconosciuta la propria specifica rappresentatività categoriale perché il predetto decreto — in spregio del principio della « rappresentanza d'interessi », di cui all'articolo 39 della Costituzione — fonda il conteggio della rappresentanza sindacale promiscuamente su tutte le categorie di personale pubblico inquadrato nelle qualifiche funzionali (dagli uscieri agli operai, dai dattilografi ai ragionieri ed ai funzionari) e ciò falsa la percentuale di rappresentatività dei funzionari direttivi riducendola al 2,16 per cento;

in forza di questo assunto normativo (per il quale la Dirstat-Confedir si riserva

comunque ogni azione a propria tutela), la medesima organizzazione sindacale ha stipulato — prima del 29 novembre 1997, scadenza normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rilevazione dei dati sulla rappresentatività sindacale — con l'organizzazione sindacale Fas (facente capo alla Cisl) un patto federativo, regolarmente notificato all'Aran e al dipartimento per la funzione pubblica entro il predetto termine;

tale patto federativo è previsto espressamente dal citato decreto legislativo, ed offre a tale formazione sindacale l'opportunità di far valere una rappresentatività in ragione del 16 per cento (ben oltre la quota minima);

ad onta della predetta notifica, richiamata il 3 dicembre 1997 da un'ulteriore e specifica comunicazione ufficiale al ministero per i beni culturali ed ambientali, il giorno successivo l'associazione sindacale Andibeca-Dirstat-Confedir non è stata ammessa ad un incontro nazionale tra il medesimo ministero e le organizzazioni sindacali rappresentative;

il direttore generale per il personale, dottor Salvatore Italia (persona di grande esperienza amministrativa) aveva regolarmente ammesso alle trattative il predetto sindacato dei funzionari direttivi e dirigenti di quell'amministrazione;

il sottosegretario di Stato *pro tempore* onorevole Willer Bordon, dopo un « conclave » riservatamente tenuto con rappresentanti Cgil-Cisl-Uil, ha rifiutato la partecipazione della Dirstat-Confedir all'incontro medesimo, assumendo pretestuosamente una mancata rappresentatività di questa sigla sindacale (già firmataria in proprio del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale appartenente al

comparto-ministeri), nonché respingendo nei fatti l'efficacia del menzionato patto federativo che così — nel caso di specie — è stato arbitrariamente reso irrilevante —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare legittimamente agli incontri sindacali nell'ambito del ministero per i beni e le attività culturali;

se non si ritenga doveroso annullare gli accordi sindacali stipulati in assenza forzata del predetto sindacato dei funzionari;

se sia lecito che un rappresentante del Governo s'arroghi il diritto di violare quelle libertà sindacali validamente sostenute anche dal partito a cui egli appartiene, ed ora sconfessate da un comportamento prono alla violenza morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occulti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano quali interlocutori istituzionali.

(2-00816)

« Tassone ».

(10 dicembre 1997)

**(Sezione 2 — Rappresentatività sindacale nell'ambito del pubblico impiego)**

**B) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia, premesso che:

la problematica della rappresentatività sindacale costituisce a tutt'oggi un grosso nodo, non risolto nell'ambito del pubblico impiego e neppure nella contrattazione collettiva del settore industriale;

il vigente decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 296 (recante « Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di

rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ») costituisce un tentativo di regolamentare la materia specificamente per i lavoratori del pubblico impiego;

ai fini della contrattazione collettiva nazionale e decentrata nonché integrativa riguardante il personale appartenente al pubblico impiego, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 396 del 1997 determina il criterio minimo per la rappresentatività sindacale, in ragione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio 1998 e transitoriamente in ragione del 4 per cento per il 1997;

le organizzazioni sindacali, che isolatamente non raggiungerebbero le predette percentuali di rappresentatività, possono stipulare (articolo 7 del decreto legislativo citato) patti federativo-associativi, validi purché regolarmente notificati all'Aran e al Dipartimento per la funzione pubblica entro il 29 novembre 1997 (scadenza normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rilevazione dei dati sulla rappresentatività sindacale);

è verificabile dalla cronaca spicciola — per contro — la mancata osservanza di tale assunto normativo da parte di talune Amministrazioni pubbliche, in ordine all'ammissione a trattative od incontri per sindacati del pubblico impiego che pure hanno validamente stipulato i menzionati patti;

in talune situazioni, Cgil-Cisl-Uil rivendicano con episodi di prevaricazione contro il sindacalismo autonomo l'agibilità e le libertà sindacali unitarie, e si rendono complici nonché — talvolta — ispiratori palesi od occulti di quegli illegittimi comportamenti amministrativi;

un caso tipico di tale orientamento prevaricatorio è costituito dal recente episodio occorso alla Dirstat-Confedir (sindacato autonomo dei funzionari direttivi e dirigenti dello Stato) nel ministero per i

beni e le attività culturali — già documentato da precedenti interrogazioni parlamentari a risposta scritta e da interpellanze presentate in entrambi i rami del Parlamento — nonché, recentissimamente, nel ministero delle finanze;

in forza dei vigenti criteri sulla rappresentatività (in ordine ai quali la Dirstat-Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela), la medesima organizzazione sindacale ha stipulato — prima del 29 novembre 1997 — con l'organizzazione sindacale Fas (facente capo alla Cisl) un patto federativo-associativo, regolarmente notificato all'Aran e al Dipartimento per la funzione pubblica entro il predetto termine;

tale patto federativo-associativo, espressamente previsto dal citato decreto legislativo, offre a tale formazione sindacale l'opportunità di far valere una rappresentatività in ragione del 16 per cento (ben oltre la quota minima);

ad onta della predetta notifica, si verifica talvolta che in singole amministrazioni statali la Dirstat-Confedir non è ammessa ad incontri tra le medesime amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative respingendosi nei fatti l'efficacia del menzionato patto federativo che così — nei casi di specie — è arbitrariamente reso irrilevante —:

quali siano i provvedimenti urgenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia eventualmente assunto per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare legittimamente ai vari incontri sindacali, nonché quelli per l'annullamento degli accordi sindacali eventualmente stipulati in assenza forzata ed illegittima della predetta rappresentanza dei funzionari;

se sia lecito che singole amministrazioni, pur garanti istituzionali degli interessi della collettività, assumano comportamenti tristemente pronti alla violenza morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occulti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano quali interlocutori istituzionali;

se — in termini generali — sia vero che, nell'ambito del personale pubblico « privatizzato » come nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile (e fermo restando, per entrambi i settori, il carattere pubblico del rapporto d'impiego), una nozione presuntiva di « rappresentatività » attraversa — per motivi che sono sotto gli occhi di tutti, ed avuto riguardo al responso referendario in materia — una fase irreversibile di delegittimazione e sgretolamento progressivi;

se sia condivisibile l'opinione per cui il nodo della rappresentatività sindacale, quale strumento per l'accreditamento negoziale, ben difficilmente potrà essere sciolto se non lo s'affronta connettendolo strettissimamente col fenomeno della rappresentanza in senso tecnico, che in effetti costituisce il vero meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale è determinata l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti dall'associazione sindacale nella sfera giuridica dei singoli rapporti di lavoro;

se la previsione di criteri di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali riproponga sempre un'importante riflessione sulla tutela della rappresentanza del sindacato di categoria *ex* articolo 39 — commi primo e quarto — della Costituzione, considerando che l'ambito categoriale rappresenta la sede naturale di misurazione della rappresentatività sindacale in termini effettivi e non presuntivi, e che una soluzione non attenta di questo profilo corre il rischio di trasporre nel pubblico impiego la problematica dell'efficacia *erga omnes* della contrattazione collettiva;

se sul piano effettuale vada mantenuta ferma una differenziazione di fondo dei ruoli rappresentativi delle organizzazioni sindacali, riconducibile alla distinzione tra rappresentanza e rappresentatività, considerando la rappresentanza come il meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale si determina l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti, e la rappresentatività come espressione (nel suo svi-

luppo storico) d'una funzione selettiva per la partecipazione a funzioni pubbliche;

se la nozione di rappresentatività sia, quindi, originariamente collegata ad elementi categoriali di riferimento e ad elementi di consistenza effettiva del coefficiente rappresentativo;

se il modello sindacale pluricategoriale sia, al contrario, solo in parte presente nell'articolo 39 della Costituzione e si situi tipicamente più sul versante della cosiddetta « istituzione pubblica di secondo grado » che non sul versante dell'« ente esponenziale » degli interessi collettivi del gruppo professionale;

se ai fini della contrattazione collettiva la nozione di rappresentatività operi in via diretta soltanto nell'ambito della propria funzione selettiva, mentre al livello degli effetti del contratto collettivo e della loro destinazione soggettiva rilevi non la rappresentatività bensì la rappresentanza in senso tecnico, la sola idonea a governare l'efficacia soggettiva del contratto collettivo in rapporto al suo contenuto normativo, in quanto ad essa occorre riportarsi per il compimento di atti negoziali destinati ad operare nella sfera concreta del rapporto di lavoro o comunque nella sfera giuridica individuale;

se la confusione e la sovrapposizione di piani conduca inevitabilmente all'errore di volere spiegare l'ambito effettuale dell'autonomia collettiva e delle sue manifestazioni normative in termini di rappresentatività e non di rappresentanza e, viceversa, di voler spiegare in termini di rappresentanza tecnica fenomeni di tutela rientranti invece nel versante della funzione rappresentativa d'interessi;

se — in particolare — la nozione di rappresentatività, pur continuando ad esplicitare la sua originaria funzione selettiva per la partecipazione ad organi collegiali della pubblica amministrazione, sia oggi pervenuta ad esprimere — specialmente nella vigente contrattualistica — anche la selezione del soggetto negoziale, assumendo di conseguenza una funzione d'accreditamento negoziale;

se sia vero che, pur riconoscendo i limiti della nozione privatistica di rappresentanza, il fenomeno espansivo delle funzioni rappresentative dei sindacati non può « azzerare » il meccanismo tecnico-giuridico attraverso il quale l'autonomia collettiva delle associazioni sindacali opera sul piano dell'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, e che pertanto il problema, più che accentrarsi sul versante della rappresentatività, va situato nella prospettiva della ricerca di nuove dimensioni della rappresentanza;

se lo scontro tra sindacati di massa e sindacati di categoria (derivanti dall'associazione di interessi differenziati e qualificati « di gruppo »), che ha caratterizzato gli anni settanta e ottanta, sostanzialmente rappresenti lo scontro tra antietiche concezioni esistenziali riflesse nel mondo del lavoro, e se in tale assetto le relazioni sindacali venissero impostate sulla base della preferenza della base contrattuale assegnata alla Cgil-Cisl-Uil;

se su tale situazione, non contemplata dall'articolo 39 della Costituzione (il quale sancisce la libertà di associazione sindacale e non prescrive alcuna preferenza per le cosiddette confederazioni nazionali, né tantomeno discrimina nel quadro della libertà i sindacati "di categoria »), sia peraltro intervenuta ripetutamente anche la giustizia amministrativa nell'alveo della propria tradizione di organo tutorio della libertà del singolo, eliminando assetti precostituiti di rappresentanze sindacali deferite dall'alto;

se, stando all'articolo 39 della Costituzione, l'unico limite consentito dal sindacato sia la registrazione (secondo comma), con il conseguente riconoscimento della personalità giuridica;

se, poiché la Costituzione — nel prescrivere la rappresentanza unitaria in rapporto ai propri iscritti nonché il diritto a stipulare contratti collettivi, e quindi (sussistendo tali due requisiti) l'efficacia *erga omnes* della normazione prodotta — è fonte primaria per la legge-delega anche in ordine ai criteri di rappresentatività sinda-

cale, debba rimanere salvo il fondamentale e democratico principio generale della rappresentanza d'interessi specifici;

se, in effetti, il principio della rappresentatività debba configurarsi od essere inteso non in senso meramente quantitativo, e se in particolare vada tenuto conto (fra gli elementi costitutivi della « rappresentatività ») degli interessi professionali di categoria, che hanno autonoma e differenziata rilevanza nell'ambito di un comparto, sotto i profili della professionalità e della responsabilità;

se, pertanto, ogni trattativa sindacale debba uniformarsi all'obbligo tassativo della presenza contestuale delle parti contraenti, alla rappresentanza sindacale derivante dalla registrazione di cui all'articolo 39 della Costituzione, al divieto (da parte pubblica) d'imporre « premi di maggioranza presuntivi » nel comparto in ordine al diritto a contrarre;

se, viceversa, tale tesi contrasti apertamente le posizioni di Cgil, Cisl e Uil (che appaiono sostenute ed avallate dall'attuale Governo), a cominciare dall'intesa-quadro intercorsa tra i predetti sindacati confederali politicizzati il 1° marzo 1991, e se quest'intesa-quadro, partendo dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie), si sia ripromessa d'estromettere effettivamente dall'agone politico-sindacale ogni sindacato autonomo, ancorché adeguatamente rappresentativo del personale;

se tale posizione abbia poi costituito il lievito per una serie di proposte di legge, tutte ideologicamente qualificate nell'ambito della sinistra marxista e/o paramarxista, di cui si fornisce l'elenco: la proposta di legge AC 5693 (Franco Russo, Lazinger, Russo Spena, Andreis, Ronchi, Tamino, Scalia, Mattioli, Donati, Calamida, Arnaboldi: elaborata dal « Forum diritti-lavoro » della IX legislatura, ripresa dalla X legislatura dalla proposta AC 1942 (Russo Spena, Paissan, Alfredo Galasso, Azzolina, Bolognesi, Fava, Mattioli, Nuccio, Piscitello, Ronchi, Scalia, Calini) nonché dalle proposte AC 415 (Cibressi, Bassolino, Rodotà, Mussi, Pizzinato, Barbera, Bassanini, Vio-

lante, Rebecchi, Turco, Sanna, Bargone, Larizza, Innocenti, Menilla), AC 1281 (Garavini, Lucio Magri, Renato Albertini, Azzolina, Bacciardi, Barzanti, Bergonzi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calini, Caprili, Carcarino, Crucianelli, De Pasquale, Dolino, Dorgio, Fichetti, Galante, Goracci, Lento, Maiolo, Manisco Ramon Mantovani, Marino, Melandri, Mita, Muzio, Russo Spena, Sarritzu, Sestero, Gianotti, Speranza, Tripodi, Vendola, Volponi) ed AC 1306 (Antonio Magri, Calderoni, Flego, Latronico, Bonato, Alda Cirassi, Oreste Rossi, Magistroni, Peraboni, Bertinotti, Terzi, Maurizio Balocchi, Provera, Sartori, Michielon, Borghezio, Luigi Rossi, Gianmarco Mancini, Polli, Bossi);

se tali proposte formulate durante la X legislatura (nessuna mai esaminata) abbiano inteso risolvere la crisi del sindacalismo confederale costituendo Rsu le quali, togliendo spazio ai restanti sindacati, consacrassero la rappresentatività di Cgil-Cisl-Uil federate in organismi unitari, mandando al macero il concetto di rappresentatività (salvo che per le intese intracompartimentali) a vantaggio d'una discutibile « premialità » per le liste unitarie, ed esaltando un « principio referendario » di stampo panoperaista;

se ora — stante la nuova normazione in materia — quei lavoratori, i quali non si facciano rappresentare dai sindacati confederali e non si riconoscano comunque nella loro attuale linea sindacale, corrano il rischio di non poter far valere in alcuna materia i loro diritti e d'esser sottoposti nel loro ambiente lavorativo a possibili condizionamenti perenni;

se — con riguardo al delicatissimo settore della giustizia — una strana applicazione normativa del concetto di « rappresentanza sindacale unitaria » sia stata preconizzata nella normativa penitenziaria, e precisamente nella legge 12 agosto 1993, n. 296 (« Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri », il cui testo fu effettivamente definito — per la materia penitenziaria — quando l'ex-diret-

tore generale delle carceri, il magistrato Nicolò Amato, era ancora alla guida del Dipartimento), la quale nell'articolo 2 — primo comma, lettera *a-ter* (sostitutivo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tramite l'aggiunta, in particolare, dei commi 7 e seguenti) — contempla espressamente che « per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circondariale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. — Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designati per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. — Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati »;

se il predetto schema elettorale — tre membri complessivi della Commissione (di cui, per nomina elettiva, un educatore ed un ispettore o sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria) — presupponga la prevista elezione di tre persone a ciò designate secondo uno schema simile a quello della Rsu (rappresentante unitario delle organizzazioni sindacali nazionali, rappresentante della Commissione circoscrizionale per l'impiego, rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali);

se la sussistenza di tale procedimento elettivo legittimi il sorgere di parecchi interrogativi concernenti — a prescindere da altri importanti problemi che possono emergere in materia di sicurezza — l'individuazione delle rappresentante sindacali, da inserire nelle Commissioni interne agli

Istituti per la formazione delle graduatorie dei detenuti da ammettere al lavoro intramurario;

se conseguentemente, allo stato dei fatti, non si ritenga necessario almeno interpretare autenticamente la citata normativa penitenziaria, consentendo l'individuazione di tali rappresentanti sindacali con riguardo ai seguenti criteri:

*a)* scelta dal rappresentante unitario, col sistema della rotazione annuale (che garantirebbe maggiore democrazia interna), da tutte la rappresentanze delle organizzazioni sindacali in atto rappresentative sul piano nazionale nei vari settori, collegialmente riunite all'uopo in via preventiva;

*b)* definizione del medesimo criterio per la designazione del rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali, salvo quanto disposto alla più recente normazione in tema di rappresentatività sindacale decentrata;

se comunque, con riferimento ad esigenze specifiche del settore penitenziario, la problematica delle rappresentanze sindacali nella predetta Commissione sul collocamento dei detenuti al lavoro possa incidere — almeno al livello d'orientamento politico — nel novero delle fattispecie giuridiche effettivamente applicabili di questa legge, con riguardo anche ad implicazioni che investono sostanzialmente il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti in relazione ai seguenti punti:

*a)* criteri per l'ammissione dei detenuti e degli internati al lavoro, considerando che:

1) appare difficile armonizzare il dettato della legge n. 296 del 1993 (innovante il sesto comma dell'articolo 20 della legge 354/1975), poiché il criterio del quale si deve in merito tener conto esclusivo è ora quello dell'anzianità di disoccupazione durante il periodo di privazione della libertà personale;

2) ciò contrasta — seppure parzialmente — con l'articolo 47 del Regolamento d'esecuzione definito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 n. 339 nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1984, n. 805 e n. 806, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1975, n. 421 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248), norma la quale espressamente continua a riferirsi al « comportamento tenuto » (ciò anche dopo la modifica effettuata su tale testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 248/1989 citato);

3) stando alla lettera della legge nuova, nessun valore distintivo e « trattamentale » sembrerebbe ora rivestire la correttezza comportamentale (intesa come consapevole adesione alle regole);

4) ciò assume importanza speciale in ordine ad attività lavorative che per la loro specificità esigono come *conditio sine qua non* la piena affidabilità del detenuto (elemento non suscettibile d'attribuzione di punteggi e difficilmente affrontabile in un contesto — come quello della Commissione in parola — ove si riscontrano persone estranee all'amministrazione ed anche un detenuto, dal momento che queste ultime figure non sono tutte vincolate al segreto d'ufficio);

b) criteri concorrenti alla formazione della graduatoria, considerato che:

1) non vengono indicate priorità né punteggi specifici (tali da consentire un'interpretazione univoca);

2) si verificherebbero certamente — perciò — discrepanze tra una Commissione e l'altra, contro ogni auspicabile parità di trattamento in presenza d'identiche situazioni oggettive e soggettive), e senza annoverare le esigenze d'un aggiornamento costante ed « in tempo reale » della graduatoria (in considerazione del continuo ingresso che si verifica quotidianamente in qualunque istituto e soprattutto in una casa

circondariale, con detenuti giudicabili): ciò comporterebbe una difficile praticabilità di tale aggiornamento, il quale finirebbe per tradursi in un dispendio inutile d'energia (stante, parallelamente, la talvolta breve permanenza dell'indagato detenuto);

c) individuazione corretta dei detenuti o degli internati destinatari della normativa, considerando che:

1) il criterio dell'anzianità di disoccupazione potrebbe privilegiare i detenuti od internati più pericolosi, i quali per il lungo periodo di detenzione (derivante dalle condanne loro inflitte) occuperanno le posizioni migliori nella graduatoria e, svolgendo un'attività lavorativa per un tempo indeterminato, di fatto impediranno i *turn-over* che agevolerebbero ogni Direzione nella gestione degli istituti;

2) la necessità d'acquisire, dagli organismi competenti al collocamento, il relativo « nulla osta » comporta la comunicazione all'esterno dei nomi di tutte le persone ristrette in quell'istituto in un dato momento;

se (tornando ai termini generali, presi in considerazione dal presente documento) l'instaurazione d'un sistema giuridico così antidemocratico — in materia di pubblico impiego e, particolarmente, di rappresentatività sindacale — risalga alle convulse vicende connesse all'approvazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

se — in particolare — risulti storicamente riscontrabile che già nell'estate del 1992, dando avvio alle attività del suo Governo, l'onorevole Giuliano Amato manifestò al Parlamento ed all'opinione pubblica l'intenzione di chiedere i pieni poteri (almeno in materia economica, egli disse), e che le preoccupazioni sollevate da tale richiesta indussero il Presidente della Repubblica ad intervenire per un riequilibrio politico;

se — malgrado l'intervento del Capo dello Stato — il capo di quel Governo abbia continuato ad intimorire l'elettorato italiano facendolo credere sull'orlo d'un abisso, nonché inducendolo a scegliere tra

l'immolarsi sull'altare del fisco ed il rassegnarsi ad un presunto disastro economico collettivo;

se — per immediata conseguenza — l'allora Ministro delle finanze onorevole Franco Reviglio si sia incaricato di dare la « toccatina » del 6 per mille ai conti correnti ed ai libretti postali, e se tale prelievo forzoso abbia prodotto una fuga di risparmiatori al di là delle Alpi, il tracollo della lira e la fuga di 30.000 miliardi della Banca d'Italia all'estero, nell'inutile tentativo di difendere un cambio fantomatico con il marco tedesco;

se — approfittando di quella confusione economico-politica — l'onorevole Amato abbia presentato al Parlamento il disegno di legge che delegava il Governo a riformare sanità, pubblico impiego, previdenza e fisco;

se, pochi giorni prima, il Consiglio di Stato abbia espresso un inascoltato parere negativo sull'articolo 2 di quel disegno di legge-delega (privatizzazione del pubblico impiego);

se l'allora Presidente del Consiglio dei ministri abbia difeso ad oltranza il proprio progetto, con particolare riguardo all'articolo 3 (riforma delle pensioni), chiedendo esplicitamente al Parlamento il voto di fiducia per l'approvazione « a scatola chiusa » del disegno di legge (nell'ambito di discussioni vorticose, che non lasciavano spazio a riflessioni tecnico-giuridiche) e minacciandolo, in alternativa, di dimettersi dalla carica di capo del Governo col ventilato rischio di lasciare l'Italia senza guida;

se la discussione del progetto sia stata resa ancor più confusa dalla proposizione continua d'emendamenti di matrice governativa o filogovernativa, onde quasi ad ogni emendamento il disegno di legge doveva spostarsi da un ramo all'altro del Parlamento, ed ogni volta il Governo poneva la questione di fiducia paralizzando il dibattito nell'interno della stessa maggioranza, e provocando la protesta di un'opposizione che lanciava insulti, alzava cartelli di protesta e si faceva cacciare dall'Aula;

se, quindi, quel Governo abbia posto entrambe le Camere in condizione di non

poter deliberare serenamente sul predetto disegno di legge-delega;

se il Presidente della Repubblica si sia dunque trovato a promulgare una legge che, approvata dal Parlamento senza discussione, ha stravolto l'assetto giuridico dello Stato ed in pratica è risultata per l'autorità governativa una sorta di « mandato al cubo », considerando che:

a) la proposta di delega è partita non dal Parlamento, ma dal Governo dell'epoca, il quale risulta essersi dunque arrogato i pieni poteri inizialmente rifiutatigli dalle Camere;

b) essa è stata approvata senza discussione, per obbligo di fiducia;

c) la farragine del testo la fa risultare come una « delega in bianco »;

se, infine, un'obiettiva ricostruzione storica di tali vicende faccia rilevare analogie con l'attuale situazione d'incertezza politica ed istituzionale.

(2-00905)

« Tassone ».

(11 febbraio 1998)

**(Sezione 3 — Svolgimento di un concorso presso il comune di Apice — Benevento)**

### **C) Interrogazione:**

DE SIMONE. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Apice (Benevento) bandiva, in data 25 ottobre 1995, un pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo — 7° livello — area economico-finanziaria, cui partecipava, tra gli altri, la dottoressa Adele Belmonte;

all'esito delle prove di esame e della valutazione dei titoli curriculari, si verificava una situazione di parità di votazione complessiva (124/210) tra la dottoressa Tiziana Iannace e la dottoressa Adele Belmonte (alla valutazione delle prove scritte Adele Belmonte risultava prima con forte distacco dalla seconda candidata), la quale aveva precedentemente prodotto il titolo di

«figlia di invalido per causa di lavoro», comportante *ex lege* diritto di precedenza ai fini dell'assunzione;

il comune, nella premessa che tale titolo non era stato dichiarato nella domanda d'ammissione al concorso, in data 19 dicembre 1996, indirizzava quesito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica sulla valutabilità o meno del titolo prodotto dalla ricorrente;

l'amministrazione centrale interpellata, con nota n. 235 del 6 febbraio 1977, riscontrava detta richiesta di chiarimenti precisando che «nel caso in questione, sebbene il titolo presentato dalla candidata rientri fra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, doveva essere indicato nella domanda di partecipazione al concorso», e che «in mancanza detto titolo non può quindi essere valutato ai fini della graduatoria di merito»;

l'amministrazione comunale ha ommesso di disciplinare dettagliatamente le modalità di proposizione e di valutazione dei titoli di precedenza poiché il bando di concorso nulla indica o chiarisce in riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione degli stessi, né alla necessità di indicarli nella domanda, in tal modo non adempiendo un preciso obbligo di legge, atteso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 dispone inequivocabilmente all'articolo 3, comma secondo, che «il bando di concorso deve indicare... i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione»;

successivamente, la commissione di esame, adeguandosi a maggioranza, al parere del dipartimento della funzione pubblica, formulava la graduatoria finale senza tener conto del titolo di precedenza in possesso della ricorrente;

tuttavia, la dottoressa Belmonte veniva collocata in seconda posizione dietro la dottoressa Iannace che beneficiava del criterio di preferenza dell'età, e ciò malgrado nella *lex specialis* del concorso non vi

sia alcuna specifica disciplina dei titoli di preferenza o precedenza, né il bando di concorso indichi quali titoli diano diritto a precedenza in caso di parità di punteggio, né precisi le modalità e i termini di presentazione dei titoli medesimi, né faccia riferimento alla necessità di indicarli nella domanda;

quindi, con la delibera della giunta municipale n. 103 del 5 luglio 1997, il comune di Apice (Benevento) approvava tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale in questione —:

se non ritenga che, nel caso esposto, si siano violati i principi di imparzialità della pubblica amministrazione nonché i principi fondamentali regolanti la materia concorsuale, dato che la commissione d'esame, sulla base delle indicazioni prodotte dall'amministrazione centrale ha reputato non valido un titolo esistente perché non citato per tempo, e valido invece il titolo di precedenza per età;

se non voglia intervenire per correggere tale interpretazione palesemente scorretta. (3-01635)

(29 ottobre 1997)

#### **(Sezione 4 - Rappresentatività sindacale nelle singole istituzioni scolastiche)**

#### **D) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro le singole istituzioni scolastiche non sono sede di contrattazione decentrata essendo in esse semplicemente «attuate modalità d'informazione ed esame»;

è imminente la ripresa della discussione presso la Camera dei deputati dei numerosi disegni di legge sulla rappresentatività e rappresentanza sindacale presentati da tutti i gruppi parlamentari —:

se non ritenga irrispettoso nei confronti del Parlamento avviare le procedure per la elezione delle rappresentanze sindacali presso le singole istituzioni scolastiche, dal momento che la vigente normativa

potrebbe essere modificata dalla legge ordinaria che sta per essere varata;

se non ritenga che la presenza di rappresentanze sindacali presso le singole istituzioni possa confliggere con l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'organizzazione delle medesime su base collegiale, dal momento che ne potrebbe risultare paralizzata l'attività stessa degli organi di gestione, quali il collegio dei docenti o il consiglio di istituto;

se non ritenga di evitare nella scuola inutili tensioni, in concomitanza dell'avvio di un anno scolastico in cui vengono preannunciati numerosi provvedimenti di riforma, e nel momento della predisposizione di una legge finanziaria che richiede il concorso di tutte le forze politiche e sociali del Paese.

(2-01379) « Manzione, Acerno, Tassone ».  
(17 settembre 1998)

**(Sezione 5 – Esercizio delle deleghe attribuite al ministro per le pari opportunità)**

### **E) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 1996, pub-

blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1996, Serie Generale, n. 164, al Ministro per le pari opportunità è attribuita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la delega a « esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità »;

la delega di cui sopra, ampia e onnicomprensiva, è di grande rilevanza politica e sociale ed attribuisce al Ministro competente l'onere di filtrare l'intera normativa alla luce dei criteri posti dalla legge vigente e dal programma di governo in materia di pari opportunità;

dopo due anni di azione di governo, appare opportuno richiedere un « consuntivo » dell'attività svolta in adempimento della delega prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 1996 —:

in quali atti e provvedimenti concreti si sia esplicitata la delega conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, in particolare, in quali iniziative, legislative e non, si possa rinvenire una specifica iniziativa mirata a permeare la quotidiana azione di governo e l'attività del Parlamento dei contenuti del principio delle pari opportunità. (3-02620)

(8 luglio 1998)